GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — GIOVEDI' 11 LUGLIO — NUM. 164

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6162** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 9 e 10 della legge 7 aprile 1889, N. 6018 (Serie 3a), dove si dispone che la somma di lire 200,000 da inscriversi nel bilancio passivo del Ministero dell'Interno, ripartita in rate uguali negli esercizi 1888-89, 1889-90, sarà assegnata in sussidi ai danneggiati dalle inondazioni dell'ottobre 1888 nei comuni di Castellammare Adriatico, Montesilvano, Città Sant'Angelo, e Rosciano in provincia di Teramo, e che una Commissione, da nominarsi per decreto Reale, sarà incaricata di fare, in proporzione dei danni patiti, la distribuzioae della indicata somma, che dovrà essere compiuta nel termine non maggiore di sei mesi dalla promulgazione della mentovata legge;

Veduto l'art. 11 della stessa, in forza del quale la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti alle condizioni ivi stabilite fino alla somma di lire 130,000 ai comuni suddetti, e che l'importo di ciascun prestito dovrà essere autenticato in base al voto della menzionata Commissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e di quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata della distribuzione dei sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nei suindicati comuni della provincia di Teramo avrà sede nel capoluogo, e sarà composta come segue:

De Riseis commendatore Giuseppe, Deputato al Parlamento, Presidente.

De Leone Saverio, Deputato provinciale.

Ripoli cav. Ignazio, Intendente di finanza.
Rocco cav. avv. Michele, Procuratore del Re.
Crugnola cav. Gaetano, Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale.
Ciccarelli Francesco, Rappresentante il comune di Castellammare Adriatico.
Giampietro Nicola, Rappresentante il comune di Città Sant'Angelo.
De Amicis notaro Ignazio, Rappresentante il comune di Montesilvano.
De Juliis Giuseppe, Rappresentante il comune di Rosciano.

Art. 2.

Essa compilerà un regolamento contenente le norme che si dovranno osservare per l'accertamento e la valutazione dei danni sofferti dai privati per causa delle inondazioni, e per l'assegnazione dei sussidi, nei limiti del fondo disponibile, il quale regolarmente sarà sottoposto alla nostra approvazione.

Art. 3.

La Commissione darà parere intorno al modo di eseguire le disposizioni degli articoli 9 e 11 della succitata legge, proponendo all'uopo al Governo tutto ciò che reputerà opportuno alla migliore attuazione delle stesse.

Art. 4.

Le deliberazioni per essere valide, dovranno esser prese coll'intervento almeno della metà dei componenti la Commissione ed a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la preponderanza.
Un Segretario della Prefettura, prescelto dal Prefetto, assumerà le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 5.

Compiuto il mandato, la Commissione presenterà una relazione sul suo operato al Ministero dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6163** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 9 e 10 della legge 7 aprile 1889, N. 6018 (Serie 3ª), dove si dispone che la somma di lire 100,000 da inscriversi nel bilancio passivo del Ministero dell'Interno, ripartita in rate uguali negli esercizi 1888-89-1889-90 sarà assegnata in sussidio ai danneggiati dalle inondazioni dell'ottobre 1888 nei comuni di Pescara e Francavilla a Mare in provincia di Chieti, e che una Commissione da nominarsi per decreto Reale sarà incaricata di fare, in proporzione de' danni patiti, la distribuzione della indicata somma, che dovrà essere compiuta nel termine non maggiore di sei mesi dalla promulgazione della mentovata legge;

Veduto l'art. 11 della stessa, in forza del quale la Cassa de' depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti, alle condizioni ivi stabilite, fino alla somma di lire 70,000 ai comuni suddetti, e che l'importo di ciascun prestito dovrà essere determinato in base al voto della menzionata Commissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e di quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata della distribuzione de' sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nei suindicati comuni avrà la sua sede in Chieti e sarà composta come segue:
Capelli cav. Pompeo, Intendente di finanza, Presidente.
D'Annunzio cav. Teofilo, Deputato provinciale.
Grumelli cav. Fileno, Deputato provinciale.
Pilolli cav. Francesco, Procuratore del Re.
Martini cav. Childerico, Ingegnere capo del Genio civile.
Bruni Enrico, Sindaco di Francavilla a Mare.
Conti Bernardino, Sindaco ff. di Pescara.
Ercole avvocato Francesco.
Farina marchese Francesco.

Art. 2.

Essa compilerà un regolamento contenente le norme che si dovranno osservare per l'accertamento e la valutazione de' danni sofferti dai privati per causa delle inondazioni, e per l'assegnazione de' sussidi, ne' limiti del fondo disponibile, il quale regolamento sarà sottoposto alla Nostra approvazione.

Art. 3.

La Commissione darà parere intorno al modo di eseguire le disposizioni degli articoli 9 e 11 della succitata legge, proponendo all'uopo al Governo tutto ciò che reputerà opportuno alla migliore attuazione delle stesse.

Art. 4.

Le deliberazioni, per essere valide, dovranno essere prese coll'intervento almeno della metà dei componenti la Commissione ed a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la preponderanza.
Un segretario della Prefettura, prescelto dal Prefetto, assumerà le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 5.

Compiuto il mandato, la Commissione presenterà una relazione sul suo operato al Ministero dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6201** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro *ad interim* per gli Affari Esteri, e del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data all' Accordo firmato a Vienna il 13 febbraio 1889 dal R. Ambasciatore d'Italia e dal Ministro degli Affari Esteri austro-ungarico per la reciproca assistenza dei marinai abbandonati, sudditi di uno dei due Stati che abbiano servito a bordo di navi dell'altro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

ACCORD *entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie pour l'assistance réciproque des marins, sujets de l'un des deux Etats, servant à bord des bâtiments de l'autre Etat.*

Afin de régler l'assistance à donner, dans certains cas, aux marins délaissés de l'Italie et de l'Autriche-Hongrie, les soussignés, savoir:

Son Excellence l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie, auprès de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et

Son Excellence le Ministre de la Maison Impériale et des affaires étrangères de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Lorsqu'un marin, sujet de l'une des Parties contractantes, après avoir servi à bord d'un navire appartenant à l'autre Partie, se trouvera, par suite de naufrage ou pour d'autres causes, qui ne lui sont pas imputables, délaissé sans ressources, soit sur le territoire d'une tierce Puissance ou de ses colonies, soit sur le territoire ou dans les colonies de la Partie contractante dont le navire porte le pavillon, cette dernière sera tenue d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il s'embarque de nouveau, ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays ou dans les colonies de ce dernier, ou, enfin, jusqu'à son décès.

Il est toutefois entendu que le marin, avant que deux jours se soient écoulés depuis son débarquement, devra, sauf le cas de force majeure, profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de la Partie contractante appelée à lui prêter assistance, de son dénûment et des causes qui l'ont amené. Il devra prouver, en outre, que ce dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit à l'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura déserté ou aura été renvoyé du navire pour crime ou délit, ou aura quitté le navire pour incapacité de service, à la suite de maladie ou de blessure occasionnés par sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage, et, en cas de mort, ceux de sépulture.

Le présent accord sera exécutoire simultanément en Italie et en Autriche Hongrie après l'approbation des corps législatifs autrichiens et hongrois et la ratification de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et il restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties contractantes aura annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les soussignés ont signé le present accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 13 février 1889. (*)

(*L. S.*) NIGRA. (*L. S.*) KÁLNOKY.

(*) Mediante ulteriore accordo è stato convenuto che il presente atto entrerebbe in vigore il 15 luglio 1889.

Il Numero **MMMCCCXCIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*), *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'atto del 2 ottobre 1554, col quale Cosimo dei De Medici, duca di Toscana, concedeva al comune di Lucignano un posto gratuito nel Collegio ducale detto della Sapienza di Pisa;

Veduto il progetto di statuto organico presentato dal detto comune;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il Ministero dell'Interno;

Veduto il parere pronunciato in merito al detto progetto dal Consiglio provinciale scolastico, dalla Deputazione provinciale e dal Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto organico annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, per la collazione del posto di studio mediceo a vantaggio del comune di Lucignano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO ORGANICO *della Pia istituzione pel conferimento di un posto di studio nella R. università di Pisa, amministrata dal municipio di Lucignano.*

Art. 1. — Il comune di Lucignano mantiene il diritto derivantegli dall'atto di concessione del duca Cosimo dei Medici del 2 ottobre 1554, di proporre un giovane lucignanese ad un posto di grazia in una università od istituto superiore del Regno per conseguirvi la laurea dottorale.

Art. 2. — La durata del godimento di questo posto è limitata a quella del corso universitario stabilito dalle leggi per il conseguimento della laurea.

Art. 3. — L'assegno annuo in lire 376,32 annesso al detto posto è pagabile dalla cassa dello Stato a rate mensili posticipate.

Art. 4. — Il posto è conferito dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio comunale di Lucignano, sentito l'avviso del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 5. — Il sindaco del comune di Lucignano dichiara aperto il concorso al posto medesimo mediante pubblicazione di analogo avviso nei luoghi e modi consueti, almeno trenta giorni prima che il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare sulle domande dei concorrenti.

Art. 6. — I giovani aspiranti al posto medesimo dovranno presentare nel tempo stabilito dall'avviso di concorso la loro domanda corredata dal certificato di ammissione ad una Facoltà conducente alla laurea dottorale, e di ogni altro documento necessario in relazione al disposto degli articoli successivi.

Si riterranno come non presentate le domande che pervenissero all'Ufficio comunale, dopo spirato il termine stabilito nell'avviso di concorso.

Art. 7. — Chiuso il concorso, la Giunta comunale, sentito il parere della Sezione istruzione pubblica sulle domande presentate, le rimette al Consiglio comunale.

Art. 8. Tanto nel proporre, quanto nel conferire il posto, sarà tenuto conto soltanto dei concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

1° Essere lucignanese, ed agli effetti del presente regolamento è lucignanese chi appartiene a famiglia oriunda del comune di Lucignano ed ivi domiciliata elettivamente da dieci anni almeno anteriori all'apertura del concorso, o a famiglia ivi domiciliata e residente pure da dieci anni.

2° Avere dato saggio negli studi di buono ingegno; e questo si constata colla presentazione del certificato dello esame di licenza del corso anteriore di studi alla università o istituto superiore.

Art. 9. — Tra più concorrenti aventi i requisiti suddetti e che si trovino in identiche condizioni economiche nel caso di parità di merito, oltrechè l'esame di licenza, saranno presi in considerazione i certificati degli esami precedenti.

In caso di parità di merito sarà preferito il concorrente che sia giudicato essere in condizioni economiche più ristrette degli altri.

Art. 10. — Dovrà dichiararsi decaduto dal posto il giovane cui fu conferito, ove al principio di ogni nuovo anno scolastico non abbia giustificato all'Ufficio comunale di Lucignano di aver superato gli esami universitari annuali, salvo che ne sia stato impedito per giusta causa.

Approvato il presente statuto dal Consiglio comunale nelle adunanze del dì 8 ottobre 1887 e 11 marzo 1889.

Il ff. di sindaco: M. PIMPINELLI.

Il segretario: TOTI.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione:
P. BOSELLI.

Il Numero **MMMMCCCXCV** *(Serie 3ª, parte supplementare della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi all'amministrazione della Congregazione di Carità di Bovegno (Brescia), dai quali risulta che nella gestione della medesima si sono verificati gravi abusi ed irregolarità;

Visto il voto della Autorità tutoria in data 16 aprile prossimo passato per lo scioglimento di quella Congregazione di Carità;

Vista la legge 3 agosto 1862, N. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Bovegno è disciolta e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento della sua amministrazione entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMMCCCXCVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda della Giunta municipale di Toirano per ottenere l'erezione in Corpo morale di quell'Asilo infantile e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la deliberazione 10 gennaio 1889 della Deputazione provinciale di Genova, e ritenuto che l'Asilo si mantiene col concorso dell'Opera Pia Polla e delle Confrerie superiore ed inferiore, non che col prodotto delle rette pagate dai fanciulli appartenenti a famiglie non povere;

Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Toirano è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico in data 31 marzo 1889 composto di dodici articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Pasqualino Salvatore, capitano in aspettativa per motivi di famiglia a Palermo, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo, dal 16 luglio 1889.

Filippini Felice, tenente 15 artiglieria (treno), collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 luglio 1889.

Arma del genio.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Faini cav. Gaetano, colonnello direttore territoriale del genio Ancona, destinato ufficio ispettore generale genio.

Bianchi cav. Gio. Batta, tenente colonnello comandante convitto nazionale Salerno, nominato direttore territoriale del genio Ancona.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Sogre cav. Isacco, tenente colonnello medico direttore dell'ospedale militare Livorno, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 luglio 1889.

Fascia Giuseppe, capitano medico in aspettativa per motivi di famiglia a San Marco la Catola (Foggia), trasferito in aspetta iva per riduzione di corpo, dal 16 luglio 1889.

Serrano Costantino, tenente medico 1° artiglieria, dispensato, a sua domanda, dal servizio effettivo, ed inscritto fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Bari).

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Lai cav. Luigi, tenente colonnello medico a disposizione comando divisione Ravenna, nominato direttore dell'ospedale militare di Livorno.

Ceccarelli Camillo, sottotenente medico 93 fanteria, dispensato a sua domanda dal servizio effettivo ed inscritto con anzianità 27 giugno 1886 fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Siena).

Fascia Giuseppe, capitano medico in aspettativa per riduzione di corpo a S. Marco la Catola (Foggia), richiamato al servizio al 23 fanteria.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Trucco cav. Giuseppe, tenente colonnello commissario in aspettativa per sospensione dall'impiego, revocato dall'impiego.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Brenta cav. Giuseppe, tenente colonnello contabile distretto Napoli, nominato direttore del magazzino centrale militare di Napoli.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Ferrari Giuseppe, tenente contabile in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio al panificio di Napoli.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Conte Paolo, sottotenente veterinario 17 artiglieria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali veterinari di complemento dell'esercito permanente (distretto di Foggia) ed assegnato al 17 artiglieria.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Puricelli cav. Leopoldo, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 luglio 1889 ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Bosi cav. Pio, id. id. in servizio temporaneo presso il comando del 1° corpo d'armata, id. id. id.

Pellegrino Giovanni, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 luglio 1889 ed inscritto nella riserva.

Podio Nicola, capitano contabile id., id. id.

Mostacciolo Luca, tenente di fanteria id., collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 luglio 1889, ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Marbonero Giuseppe, tenente veterinario id., id. id. id. ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Mataroso Alfredo, sottotenente complemento fanteria, distretto Massa, nato nel 1864, accettata la dimissione dal grado.

Ratti Giuseppe, id. id. distretto Lodi, nato nel 1866, id. id.

Tosti Adelchi, id. id. artiglieria, distretto Chieti, nato nel 1867, id. id.

Sacco Giuseppe, id. id. fanteria, distretto Napoli, nato nel 1863, rimosso dal grado.

Magliani Filiberto, id. id. id. laureato in medicina e chirurgia, distretto Bologna, trasferito nel corpo sanitario militare, in qualità di sottotenente medico di complemento, rimanendo effettivo al controindicato distretto.

Piraino Giuseppe, id. id. id. distretto Palermo, id. id. id.

I seguenti ufficiali di complemento dell'esercito permanente, arma di artiglieria, sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (art. 6, legge 20 giugno 1882, N. 830).

Gazzelli Paolino, capitano distretto Torino.
Belletti Uniade, tenente, id Firenze.
Gavazzi Alessandro, id. id. Milano.
Orsini Emilio, id. id Parma.
Storniolo Giuseppe, id. id. Messina.
Saladino Domenico, sottotenente id. Palermo.
Danesi Carlo, id. id. Torino.
Cefaratti Domenico, sottotenente distretto Campobasso.
Ruggiero Enrico, id. id. Bari.
De Rosa Raffaele, id. id. Novara.
Fassicomo Giulio, id. id. Genova.
Nevadini Desiderio, id. id. Massa.
Pignatelli Federico, id. id. Bari.
Vecchietti Andrea, id. id. Mondovì.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al reggimento per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Masieri Luigi, furiere maggiore distretto Arezzo, distretto Venezia, reggimento 2 fanteria.
Poli Francesco, id. id. Foggia, id. Bari, id. 91 id.
Dragoni Luigi, furiere id. Ravenna, id. Milano, id. 18 id.
Volpicelli Francesco, id. id. Nola, id. 77 id.
Spagnolini Giuseppe, id. id. Novara, id. Novara, id. 73 id.

Colzi Giuseppe, già sottufficiale, domiciliato a Castiglione Fiorentino, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882) del distretto di Arezzo ed assegnato al 7 artiglieria (treno) rimanendo in congedo illimitato.

I seguenti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente, (art. 1°, lett. *d*, legge 29 giugno 1882, N. 830) con riserva d'anzianità.

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 28 luglio per prestarvi il prescritto servizio.

Arma di fanteria.

Germani Emidio, 5 fanteria distretto di Frosinone, reggimento 15 fanteria.
Garaccioni Carlo, 26 id., id. Savona, id. 71 id.
Bottini-Massa Enrico, 34 id., id. Bologna, id. 49 id.
Raciti Antonino, 49 id., id. Catania, id. 70 id.
Cocito Carlo Francesco, 30 id, id Genova, id. 25 id.
Tosi Pietro, 6 id., id. Roma, id. 16 id.
Tiengo Angelo, 76 id., id. Rovigo, id. 36 id.
Cesari Giulio, 10 bersaglieri, id. Piacenza, id. 1 bersaglieri.
Colesanti Umberto, 91 fanteria, id. Benevento, id. 4 anteria.
Bonelli Raffaele, 12, id., id. Catania, id. 70 id.
Castro Francesco, 83 id., id. Catania, id. 68 id.
Russo Arcangelo, 7 bersaglieri, id. Catania, id. 5 bersaglieri.
Pulvirenti Luigi, 68 fanteria, id. Catania, id. 65 fanteria.
Calvi Carlo, 26 id., id. Piacenza, id. 43 id.
Azzimati Giuseppe, 16 id., id. Roma, id. 7 id.
Longobardo Santo, 70 id., id. Catania, id. 21 id.
Tuzi Clemente, 4 id, id. di Frosinone, id. 79 id.
Canonica Giuseppe, 61 id., id. Mondovì, id. 72 id.
Cammà Vincenzo, 69 id., id. Messina, id. 3 id.
Figliuola Francesco, 58, id, id. Campobasso, id. 83 id.
Russo Salvatore, 11 id., id. Palermo, id 32 id.
Rota Cesare, 2 bersaglieri, id. Roma, id. 3 bersaglieri.
Corsini Giuseppe, 7 id., id. Catania, id. 5 id.
Giajmo Casimiro, 69 fanteria, id. Messina, id. 68 fanteria
Pafumi Rosario, 31 id., id. Catania, id. 68 id.
Tandoi Vito, 2 id., id. Barletta, id. 3 id.
Vetta Giovanni, 53 id., id. Campobasso, id. 4 id.

Arma di artiglieria.

Capellini Riccardo, 4 artiglieria, distretto di Cremona, reggimento 4 artiglieria.
Sapienza Giuseppe, 24 id., id. Catania, id 22 id.
Carminati Giovanni, sergente in licenza illimitata, distretto Venezia, nominato sottotenente commissario di complemento (art. 1°, lett. *d*, legge 29 giugno 1882, N. 830) con riserva di anzianità. Sarà effettivo al distretto suindicato ed assegnato alla direz. commiss. V° corpo d'armata (ufficio locale Venezia).

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Moretti Ubaldo, furiere maggiore, distretto Orvieto, nominato sottotenente di complemento (art. 1°, lett. *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed assegnato effettivo al distretto di residenza Orvieto ed al 79 fanteria pel caso di mobilitazione.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Malinverni Angelo, sottotenente complemento bersaglieri, distretto Pavia, nato nel 1853, accettata la dimissione del grado.

I seguenti ufficiali di milizia mobile e di complemento alla milizia mobile arma d'artiglieria, cessano per ragione di età di appartenere alla milizia stessa.

Cifani Giuseppe, tenente milizia mobile (treno), distretto Aquila.
Ragoni Giovanni, id. id. (treno), id. Siena.
Cocchi Alfonso, id. complemento, id. Roma.
Cappellaro Luigi, sottotenente complemento, distretto Novara.
De Liguori Francesco, id. id., id. Salerno.
Margiotta-Gramsci Beniamino, id. id., id. Barletta.

I seguenti ufficiali di milizia mobile e di complemento alla milizia mobile, arma d'artiglieria, cessano, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa, e sono inscritti nella riserva per loro domanda.

Pini Giuseppe, tenente di milizia mobile, distretto Lecco.
Paderini Giuseppe, id. id. (treno), id. Napoli.
Piazza Celestino, id. id. (treno), id. Torino.
Mazzoni Antonio, tenente di milizia mobile, distretto Firenze.
Barbero Domenico, id. complemento, id. Firenze.

I sottoindicati sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830), ed assegnati effettivi al distretto di residenza ed al battaglione di milizia mobile per ciascuno indicato nel caso di mobilitazione, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Carretta Maurizio, furiere maggiore distretto Bari, distretto di Bari,
Gambin Napoleone, id. id. Vicenza, id. Vicenza, id. (Vicenza).
Nepoti Augusto, id. id. Bologna, id. di Roma, id. 95 (Frosinone).
Malpensi Valentino, id. id. Bologna, id. di Torino, id. 8 (Varese).
De Biase Antonio, id. id. Napoli, id. di Napoli, id. 114 (Campagna).
Fares Norberto, id. id. Ascoli Piceno, id. di Ascoli Piceno, id. 66 (Ascoli Piceno).

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Lamborghini Achille, già capitano di milizia mobile fanteria, domiciliato a Bologna, inscritto, per sua domanda, col medesimo grado nella riserva (fanteria).
Dolfi Raffaele, già tenente id. id., domiciliato a Livorno, id. id.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Bassino Giuseppe, maggiore fanteria milizia territoriale 145 battaglione Macerata, prosciolto in modo definitivo dal servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.

I seguenti ufficiali della milizia territoriale, arma di fanteria, cessano, per età, di far parte della milizia stessa, conservando l'onore dell'uniforme del proprio grado.

Mormile cav. Pasquale, maggiore 223 battaglione Caserta.
Papi cav. Luigi, id. 207 id. Orvieto.
Carrà cav. Pietro, capitano 22 id. Casale.
Carati Francesco, id. 40 id. Milano.
Necco Florindo, capitano 237 battaglione Nola.
Oliva cav. Bernardo, id. 79 id. Genova.
Vaccaro cav. Giovanni, id. 212 id. Roma.
Gallo Giacomo, id. 234 id. Nola.
Guidotti Alberto, capitano fanteria milizia territoriale 192 battaglione Lucca, proveniente dai capitani dimissionari dell'esercito permanente, accettata la dimissione dal grado, e nominato capitano di riserva, fanteria, in applicazione dell'art. 11 della legge 29 giugno 1882.
Galli Alberto, id. id. 216 battaglione Frosinone, accettata la dimissione dal grado.
Maccario Gio. Battista, id. id. 81 id Savona, id. id.
Fietta Antonio, id. id. 102 id. Treviso, id. id.
Lindner Edmondo, tenente id. 109 id. Venezia, id. id.
Purpura Domenico, id. id. 168 id. Foggia, id. id.
Campobasso Agostino, id. id 140 id. Ancona, id. id.
Chiotti Michelangelo, sottotenente artiglieria id. 10 compagnia distretto Cuneo, id. id.
Berni Ottavio, id. id. 72 id. id. Caserta, id. id.
Franchi Francesco, id. fanteria id. distretto Casale, promosso tenente nel 23 battaglione Casale.
Errante Vincenzo, tenente milizia territoriale, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 14 aprile 1889 per la parte che riguarda il di lui trasferimento dall'arma di fanteria in quella d'artiglieria, ed assegnato al 294 batt. Cefalù.
Boldi Secondo, sottotenente di complemento milizia mobile, fanteria, dimorante a Sinigallia, accettata la dimissione dal grado e nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, 141 battaglione, Pesaro.

I seguenti sottufficiali con otto o più anni di effettivo servizio sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione a ciascuno sottoindicata.

Venosta Ambrogio dimorante a Lodi, 62 battaglione Lodi.
Pimpinelli Alete, id. Perugia, 204 id. Spoleto.

I sottodescritti cittadini, aventi i requisiti determinati dal Regio decreto 8 aprile 1888, avendo subito il prescritto esame di idoneità, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria coll'assegnazione a ciascuno indicata.

De Bartolomeis Giuseppe, dimorante ad Alba, Mondovì, 18 battaglione Alessandria.

Ferroni cav. Lodovico, id. Ancona, 139 id. Ancona.

I sottodescritti cittadini, aventi i requisiti determinati dal Regio decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione a ciascuno di essi indicati.

Dovranno presentarsi nelle ore ant. del 5 agosto p. v. alla sede del reggimento a ciascuno designato per compiere il mese di servizio prescritto.

I comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di destinarli a far servizio presso altro corpo o distretto, quando tale cambiamento fosse consigliato dalle esigenze della istruzione che deve essere impartita a detti ufficiali.

Fedele Domenico, dimorante a Lucera, Foggia, destinato al 159 batt. Aquila, regg. 78 fanteria Foggia.

Monsignani-Sassatelli Antonio, id. Fermo, Ascoli Piceno, id. 148 id. Ascoli Piceno, id. 13 id. Ascoli Piceno.

De Marsi Arturo, id. Bologna, id. 122 id. Bologna, id. 49 id. Bologna.

Manfredi Giacomo, id. Vestignè, Ivrea, id. 12 Ivrea, id. 74 id. Ivrea.

Mendozza Italo, id. Milano, id. 43 id. Monza, id. 22 id. Milano.

Abbate Domenico, id. Termini Imerese, Palermo, id. 98 id. Belluno, id batt. del 32 fanteria Termini Imerese.

Corbella Martino, id. Pavia, id. 73 id. Pavia, id. id. 64 id. Pavia.

Ebner Francesco, id. Napoli, id. 247 id. Campagna, id. 3 fanteria Napoli.

Bettinelli Francesco, id. Bergamo, id. 58 id. Bergamo, id. 17 id. Bergamo.

Toscani Giulio, id. Roma, id. 211 id. Roma, id. 15 id. Roma.

Chiorino Dino Gino, id. Livorno, id. 195 id. Livorno, id. 37 id. Livorno.

Scarlata Eduardo, id. Caltanissetta, id. 101 id. Treviso, id. 32 id. Caltanissetta.

Canneri Alfredo, id. Montelupo Fiorentino, Pistoia, id. 177 id. Pistoia, id. 58 id. Pistoia.

Campagnoli Michele, id. Napoli, id. 243 id Avellino, id. 4 id. Napoli.

Parisi Giuseppe, id. Palermo, id. 101 id. Treviso, id. 12 id. Palermo.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Grimaldi Pietro, maggiore fanteria milizia territoriale, 119 batt., Reggio Emilia, cessa, per età, di far parte della milizia stessa, conservando l'onore dell'uniforme del proprio grado.

Salvato Vincenzo, sottotenente id. id., laureato in medicina e chirurgia 211 batt. Roma, trasferito nel corpo sanitario della milizia territoriale col grado di sottotenente medico ed assegnato alla 10ª compagnia di sanità.

Bobbio Amedeo, sottotenente id. artiglieria, 22 compagnia, distretto Cremona, nato nel 1866, accettata la dimissione dal grado.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 20 giugno 1889:

I giovani sottonominati avendo ottenuta l'idoneità negli esami prescritti sono nominati aiutanti ragionieri geometri del genio militare e destinati alla direzione a ciascuno sottoindicata.

Fornari Bartolomeo, distretto Alessandria, direzione genio Torino.

Pollastrini Vincenzo, distretto Massa, id. Milano.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Rinna Francesco, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero della guerra, promosso ufficiale d'ordine di 1ª classe dal 1° luglio 1889.

Arlenghi Luigi, id. di 3ª classe, id. id., id. id. di 2ª classe id.

Bonetto Carlo, scrivano locale nell'amministrazione militare, id. id. di 3ª classe id.

Giordano Modesto, nominato sostituto segretario aggiunto nei Tribunali militari con R. decreto 12 maggio 1889, considerata come non avvenuta la nomina su detta.

Ambrogia Luigi, contabile 1ª classe panificio Verona, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata dal 16 luglio 1889.

Revelli Filippo, id. 1ª classe id. Savigliano, dispensato dall'impiego e contemporaneamente collocato a riposo dal 16 luglio 1889.

MINISTERO di Grazia e Giustizia e dei Culti

ELENCO degli uditori (per ordine di anzianità) che hanno conseguita l'approvazione nell'esame pratico di abilitazione alla carica di *aggiunto giudiziario* nella sessione ordinaria del mese di aprile 1889.

Massimo dei voti. . . . . . . N 45
Minimo per l'approvazione . . . » 30

1. Nelli Gaetano, voti 40.
2. Campiani Nicola, id. 38.

ELENCO degli uditori (in ordine di anzianità) che hanno conseguita l'approvazione nell'esame pratico di abilitazione alla carica di pretore nella sessione ordinaria dell'anno 1889.

Massimo dei voti. . . . . . . N. 45.
Minimo per l'approvazione . . . » 30.

1. Grovi Domenico, voti 30.
2. Moscatelli Alfredo, id. 45.
3. Coda Carlo, id. 41.
4. Anzalone Antonino, id. 41.
5. Muggia Napoleone, id. 45.
6. Barabino Luigi, id. 38.
7. Proselli Giuseppe, id. 31.
8. Assandri Giovanni, id. 30.
9. Sirolli Filomeno, id. 39.
10. Chioso Giacomo, id. 44.
11. D'Agostino Nicola, id. 39.
12. Nicolone Amedeo, id. 38.
13. Benettini Carlo, id. 40.
14. Rua Carlo, id. 44.
15. Liguori Vincenzo, id. 40.
16. Sorrentino Ferdinando, id. 38.
17. Mazza Giacomo, id. 45.
18. Amelio Pasquale, id. 32.
19. Trovino Lorenzo, id. 35.
20. Leone Francesco, id. 38.
21. Villani Raffaele, id. 43.
22. Bersani Stanislao, id. 30.
23. Virdone Giacomo, id. 32.
24. Giusto Antonio Giusto, id. 30.
25. Timpanelli Giuseppe, id. 40.
26. Califano Giuseppe, id. 43.
27. Morara Francesco, id. 38.
28. Vellutini Arturo, id. 42.
29. Appiani Giovanni, id. 39.

ELENCO dei vice pretori (in ordine di anzianità) che hanno conseguito l'approvazione nell'esame pratico di abilitazione alla carica di *pretore* nella sessione ordinaria del mese di aprile 1889.

Massimo dei voti 45
Minimo per l'approvazione 30

1. Quarra Camillo, voti 45.
2. Barbieri Ferruccio, id. 30.
3. Matteucci Domenico, id. 42.
4. Ciotti Mariano, id 35.
5. Tentoni Gio. Battista, id. 30.
6. Motta Agostino, id. 30.
7. Ravina Emanuele, id. 35.

8. La Rocca Onofrio, voti 38
9. Caffarelli Raimondo, id. 36.
10. Battaglini Sante, id. 34.
11. Spagnuolo Vincenzo, id. 31
12. Neri Benedetto, id. 37.
13. Sposato Giuseppe, id. 37.
14. Micheloni Alfonso, id 44.
15. Novelli Alessandro, id. 36.
16. Berti Amedeo, id 37.
17. Nocchi Pietro, id. 42.
18. Paternostro Pietro, id. 30.
19. Biondi Ernesto, id. 32.
20. Simoni Gio. Battista, id. 35.
21. Andreoli Giorgio, id. 45.
22. Sgorbati Ubaldo, id. 45
23. De Michele Vincenzo, id. 42.
24. Lattanzi Francesco, id. 35.
25. Russo Leonardo, id. 32.
26. Tognelli Emanuele, id. 43.
27. Botta Giovanni, id. 40.
28. Pattarino Enrico, id. 38.
29. Citarella Carlo, id. 34.
30. Pitari Francesco Saverio, id. 30.
31. Camponelli Pasquale, id. 34
32. Terrarossa Prospero, id. 36.
33. Toscano Carlo, id. 35.
34. Ugolini Ugo, id. 39.
35. Caccianiga Guido, id. 45.
36. Zorzi Antonio, id. 44.
37. Turchetti Giuseppe, id. 42.
38. Testolin Antonio, id. 38
39. Lenci Aristide, id. 40.
40. Farina Nicolò, id. 30.
41. Celli Domenico, id. 30.
42. Bovalini Gustavo, id. 36.
43. Battocchia Aleardo, id. 42.
44. Capotorti Mauro, id. 40.
45. Blasutigh Eugenio, id. 39.
46. Pierfederici Vittorio, id. 42.
47. Benazzato Luigi, id. 36.
48. Camploy Giov Battista, id. 45.
49. Zasso Carlo, id. 43.
50. Nocito Vincenzo, id. 32.
51. Bolzon Nicola, id. 43.
52. Pampanini Camillo, id. 42.
53. Martino Vincenzo, id. 40.
54. Gerardenghi Ricci Clemente, id. 38.
55. Simili Salvatore, id. 37.
56. Diodati Antonio, id. 38.
57. Bruni Giuseppe, id. 42.
58. Gambigliani Zoccoli Tommaso, id. 35.
59. Vergani Sante, id. 38.
60. Nerini Tullio, id. 42.
61. Reyneri Carlo, id. 43.
62. Parigi Pietro, id. 39.
63. Pezzi Giuseppe, id. 39.
64. Placidi Antonio, id. 35.
65. Campus Salvatore, id. 39.
66. Cottoni Antonio, id. 31.
67. Beretta Giuseppe, id. 38.
68. Bongi Eugenio, id. 34.
69. La Rosa Gaetano, id. 37.
70. Annovazzi Vittorio, id. 38.
71. Griglio Osvaldo, id. 32.
72. Oliveri Andrea, id. 37.
73. Orioli Pietro, id. 43.
74. Levi Minzi Raffaello, id. 45.
75 Franceschi Luigi, voti 42.
76. Andreoli Giorgio, id. 45.
77 Cicerchi Giuseppe, id. 32.
78. De Villa Salvatore, id. 30.
79. Rossi Gregorio, id. 35.
80. Cancedda Eugenio, id. 33.
81. Antonelli Luciano, id. 36.
82. De Gruttis Enrico, id. 38.
83. Altea Angelo, id. 40.
84. Guidi Guido, id. 36.
85. Pasini Erminio, id. 43.
86. Guidi Giuseppe, id. 33.
87. Padula Pietro, id. 40.
88. Ceschelli Bernardo, id. 41.
89. Bianchi Achille, id. 38.
90 Ederle Albino, id. 40.
91. Monti Enrico, id. 33.
92. Ciuffoletti Ermanrico, id. 40.
93. Del Lago Ennio, id. 43.
94 Magras Gio. Battista, id. 30.
95. Sangiorgio Nicolò, id. 31.
96. Fernando Pinna Giovanni, id. 31.
97. Manca Giuseppe, id. 33.
98. Onnis Efisio, id. 35.
99. Campus Luigi, id. 31.
100. Beltricco Domenico, id. 37.
101. Attino Angelo, id. 45.
102. Bizzarini Carlo, id. 45.
103. Attisani Antonio Maria, id. 42.
104. Giuliano Tommaso, id. 35.
105. Sutera Gustavo, id. 39.
106. Perego Tullio, id. 33.
107. Garan Michele, id. 30.
108. Galluzzo Antonino, id. 32.
109. Madia Agostino, id. 38.
110. Faraone Eugenio, id. 36.
111. Negro Ernesto, id. 32.
112. Broglia Carlo Felice, id. 36.
113. Zanella Everardo, id. 39.
114. Marabelli Pietro, id. 39.
115. Martinelli Odoardo, id. 38.
116 Borelli Vico, id. 38.
117 Davolio Guido, id. 39.
118 Baldi Gaetano, id. 30.
119 Pagliarin Luigi, id. 35.
120. Scognamiglio Michele, id. 31.
121. Mantovani Emilio, id. 39.
122 Guerra Matteo, id. 43.
123. Tognazzi Lodovico, id. 40.
124. Malaspina Claudio Flaminio, id. 36.
125. Tomassuolo Federico, id. 36.
126. Conte Ugo, id. 45.
127. Seganti Alberto, id. 42.
128. Baruffi Giuseppe, id. 42.
129. Madiai Federico, id. 36.
130. Sola Giovanni, id. 32.
131. Ballestra Vittorio, id. 43.
132. Ravioli Luigi, id. 42.
133. Ticci Camillo, id. 39.
134. Benvenuti Alessandro, id. 35.
135. Atene Giuseppe, id. 37.
136. Buggi Enrico, id. 41.
137. Uccelli Ugo, id. 45.
138. Piccini Augusto, id. 30.
139. Gigante Gaetano, id. 32.
140. Nappi Vittorio, id. 35.
141. Cerato Giuseppe, id. 42.

142. Melis Emilio, voti 35.
143. Sini Giovanni Maria, id. 32.
144. Porcu Cajana Carlo, id 33.
145. Altobelli Enrico, id. 36.
146. Corda Fausto, id. 42.
147. Poma Giovanni, id. 40.
148. Vencato Ugo, id. 45.
149. Doro Giuseppe, id. 31.
150. Landuzzi Francesco, id. 41.
151. Tancredi Giuseppe Antonio, id. 40.
152. Schifini Domenico, id. 34.
153. Rosciò Ettore, id. 45.

ELENCO degli avvocati e procuratori che hanno conseguito l'approvazione nell'esame pratico di abilitazione alla carica di *pretore* nella sessione ordinaria del mese di aprile 1889.

Massimo di voti 45
Minimo per l'approvazione 30

1. Maestri Gustavo, voti 45.
2. Salvaja Ferdinando, id. 43.
3. Petrosilli Raffaele, id. 43.
4. Montemurro Luigi, id. 43.
5. De Castro Francesco, id. 42.
6. Lezza Giacinto, id. 42.
7. Fagella Gabriele, id. 42.
8. Cassa Giuseppe, id. 40.
9. Lanzoni Egidio, id. 39.
10. Curatolo Francesco, id. 39.
11. De Rogatis Vincenzo, id. 39.
12. De Riso Vincenzo, id. 39.
13. Odierna Antonio, id. 38.
14. Pellecchia Vincenzo, id. 38.
15. Abate Francesco, id. 38.
16. Maglietta Michele, id. 38.
17. Palmieri Guglielmo, id. 37.
18. De Siena Gio. Battista, id 37.
19. Muccioli Andrea, id. 37.
20. Volpe Giuseppe, id. 37.
21. Morisani Cesare, id. 36.
22. Docimo Francesco, id. 35.
23. Fonseca Pitmantel Luigi, id. 34.
24. Pellegrini Cesare, id. 34.
25. Agostinacchio Felice, id. 34.
26. Di Sabato Raffaele, id. 34.
27. Cutelli Nicola, id. 34.
28. Florentino Luciano, id. 34.
29. Perticone Filippo, id. 33.
30. Contuzzi Antonio, id. 33.
31. Planeta Arturo, id. 33.
32. Puglisi Silvestro, id. 32.
33. Bigi Luigi, id. 32.
34. Caporizzi Gaetano, id. 32.
35. Rizzo Adolfo, id. 32.
36. Piccirillo-Friozzi Gustavo, id. 32.
37. Tancredi Stefano, id. 31.
38. Ventrella Giuseppe Vittorio, id 31
39. Caccioni Giovanni, id. 31.
40. Montalbano Luigi, id. 30.
41. Riccio Filippo, id 30.
42. Fiorentino Agatino, id. 30.
43. Rinaldi Pasquale, id. 30.
44. Fiorimonte Domenico, id. 30.
45. Zamboldi Antonio, id. 30.
46. Morò Luigi, id. 30.
47. Conti Alfonso, id. 30.
48. Macarone Euplio, id. 30.
49. Barone Raffaele, id. 30.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 10 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.
Barometro a mezzodì . . . . . = 764, 3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 37
Vento a mezzodì . . . . . WSW.
Cielo a mezzodì . . . . . sereno.
Termometro centigrado { massimo = 31°, 0, minimo = 18°, 5,

10 luglio 1889.

Europa pressione alquanto bassa latitudini settentrionali Isole Britanniche; massima 764 Italia. Scilly 750.

Italia 24 ore: barometro poco cambiato; cielo generalmente sereno Venti deboli vari, temperatura alquanto aumentata. Stamane cielo sereno, venti sensibili settentrionali Sud continente, deboli vari altrove. Barometro poco diverso 764 mill. Mare agitato Brindisi.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 10 Luglio 1889.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,30 pom.

SOLIDATI-TIBURZI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Accordasi un congedo di 15 giorni al senatore Borelli per motivi di salute.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del Regio decreto 5 maggio 1889, N. 6051, Serie terza, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici » (N. 87).

PRESIDENTE rammenta essersi ieri la discussione arrestata all'articolo 2 col quale si propone di ridurre alla misura di L. 0,20, per ogni ettolitro e per grado, la tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato.

Rilegge l'art. 2, e nessuno chiedendo la parola lo mette ai voti.

(Approvato).

Sono poi approvati senza osservazioni gli articoli successivi dal 3 fino al 29, ultimo del progetto.

Nel momento dell'approvazione dell'art. 21 il presidente avvertì che assieme al medesimo si intendeva approvato l'allegato *A*, cioè il decreto 5 maggio 1889 che soppresse lo sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, ripete in Senato una dichiarazione fatta già alla Camera elettiva, che costituirà una apposita Commissione per la compilazione del regolamento.

Ringrazia il senatore Faina per l'opera sua prestata come presidente di una Commissione che ebbe incarico di preparare i materiali per la compilazione del progetto di legge approvato testè dal Senato.

Approvazione del progetto di legge: « Convalidazione del Regio decreto 7 settembre 1887, N. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria ». (N. 86).

CELESIA, segretario, legge il progetto di legge.

Questo progetto, cogli annessi allegati, è approvato senza alcuna osservazione, e rimandato alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Revisione generale dei redditi dei fabbricati » (N. 88).

CELESIA, segretario, legge il progetto di legge.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

CAVALLINI. L'essenza di questo progetto di legge è contenuta in due soli articoli: quello sulla restituzione della tassa per gli sfitti e quello che riguarda gli opifici.

Avrebbe desiderato una riforma più vasta. Si lagna che la legge non ammetta l'esenzione dalla tassa per coloro che non posseggano che la nuda casa, mentre se alla casa è annesso un solo mezzo ettaro di terreno le cose cambiano.

Scopo di questo progetto di legge è la perequazione fra i contribuenti della tassa fabbricati; ed un maggiore introito per le casse dello Stato, poichè egli non ammette che ne possa risultare una diminuzione.

Domanda se il ministro è in grado di saper dire quali saranno per la finanza gli effetti dell'articolo che ammette lo sgravio di tassa per gli sfitti.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dichiara non essere unico nè precipuo scopo di questo progetto di legge di ottenere un maggior reddito per le finanze È prescritto per legge che ogni 5 anni la imposta debba essere soggetta a revisione. Qui si tratta principalmente della più equa ripartizione della tassa. Non 5 ma 11 anni sono passati senza che la revisione si facesse. Dopo un sì lungo periodo la convenienza della revisione è evidente.

Al maggior reddito fiscale provvede la legge del 1865, la quale ha determinato che ogni qualvolta ne sia il caso le revisioni parziali abbiano luogo. Dall'esito della revisione generale si vedrà se possa anche trattarsi di un aumento di reddito per l'erario.

A priori non si può dire se questo aumento vi sarà.

In quanto ai reclami dei quali si parla sempre, può assicurare che si esagera grandemente.

Naturalmente chi si vede aumentare il reddito e la tassa reclama, e trova anche deputati che appoggiano il suo reclamo. Ciò si vide specialmente alla revisione del 1878 in seguito alla quale però si vide anche che accuse vere e consistenti sul modo in cui essa fu operata non poterono essere provate.

Conviene che l'applicazione dell'imposta agli opifici industriali presenti difficoltà.

Ritiene che la concessione di un anno di più dell'immunità dell'imposta per gli opifici industriali debba riuscire senza dubbio giovevole.

La disposizione riguardante la non applicazione della tassa ai fabbricati sfitti si basa sul principio di giustizia che la tassa debba farsi dipendere, non dalla semplice esistenza del fabbricato, ma dal reddito che esso produca al proprietario.

Cita altre legislazioni che ammettono questo sgravio. La legislazione francese va in questa materia più là che non sia proposto nell'odierno progetto.

Parlando per semplice induzione, crede che il danno che verrà all'erario da questa esenzione non sarà considerevole, forse non maggiore di 2 o 300 mila lire all'anno.

Rammenta di avere altra volta presentato il progetto per soppressione delle quote minime di imposta sui terreni e sui fabbricati che fu più tardi tradotto in legge dall'on. Magliani.

Conviene che l'applicazione dell'accertamento catastale all'imposta dei fabbricati sarebbe preferibile ad ogni altro sistema.

Ma fa osservare che, se per alcuni compartimenti si hanno già pronti gli elementi per l'attuazione di un tale sistema, e che se l'inizio generale dell'attuazione di esso vi è già, per la maggior parte del territorio però il catasto fabbricati richiederà ancora tempo per essere pronto.

Laonde per adesso non si poteva procedere che come si propone.

Ripete pertanto scopo essenziale di questo progetto essere un più equo riparto dell'imposta fra tutte le classi sociali e un eventuale alleggerimento a favore principalmente di chi più ebbe a soffrire dalle ultime crisi edilizie.

CAVALLINI prende atto delle dichiarazioni e dei propositi espressi dal ministro delle finanze. Si dichiara favorevole allo sgravio della imposta per gli sfitti, ed ha accennato questa materia sòlo per conoscere le conseguenze che ne verranno all'erario. Il ministro ha dichiarato che si tratterà di un incasso minore di oltre 2 o 300 mila lire. Di ciò si dichiara soddisfatto.

Lamenta la durezza degli agenti della finanza nella applicazione della tassa e ritiene che si sarebbe potuto prescindere dalla revisione generale.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, ripete che, quanto a dire se conseguenza di questo progetto sarà un aumento od una perdita per l'erario, non lo si può ora. Ciò dipenderà dall'esito della revisione. Egli non ha affatto detto che scopo della legge sia di crescere i proventi dell'erario.

Osserva poi che questa non è la seconda, ma la terza revisione, e che dopo undici anni essa si presenta indispensabile.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, afferma che attualmente in tutte le regioni d'Italia l'imposta sui fabbricati non è perequata, e che la sperequazione è ancora più sensibile per l'accentuazione della sovrimposta.

Questo problema è necessario risolverlo prima che vada in attività il nuovo catasto.

Ricorda che l'art. 47 della legge 1° marzo 1886 concesse alle provincie, le quali anticipassero una metà della spesa, di ottenere l'acceleramento delle operazioni catastali fino al punto che per quelle che avessero mappe servibili, nel termine di soli 7 anni si sarebbe attivata l'imposta sul nuovo estimo alla ragione del 7 per cento, mentre i fabbricati pagheranno il 12 1/2 per cento.

Attende in proposito di conoscere le idee del signor ministro.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, non sa in quanti anni si potrà applicare il catasto geometrico ai fabbricati; è certo però che in alcune provincie i lavori catastali procedono alacremente così da potersi prevedere che non sia molto remota l'epoca nella quale esso sarà applicato.

Dichiara che sarà sua cura di far proseguire celeremente gli studi per la catastazione geometrica dei fabbricati.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, non ha inteso elevare la minima obbiezione sulla necessità di procedere alla revisione della tassa sui fabbricati.

Finchè avremo un sistema in seguito al quale ai terreni s'imponga il 7 ed il 12 per cento ai fabbricati, vi sarà sempre sperequazione sulle sovrimposte.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, e si procede a quella degli articoli.

Approvansi senza osservazione gli articoli dall'1 al 6.

L'art. 7 è così concepito:

Art. 7.

Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando siano connessi od incorporati al fabbricato.

Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.

Saranno da considerarsi come facenti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai.

CAVALLINI chiede se secondo la disposizione di questo articolo tutti i locali che servono alla prima manipolazione dei prodotti agrari debbono essere esenti da imposta, e domanda al ministro la portata di questo articolo.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dichiara che in questo articolo non si intendono affatto compresi i magazzini di ricovero del macchinario agricolo.

CAVALLINI si dichiara soddisfatto e ringrazia.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 7.

(È approvato).

Approvansi poi senza osservazioni gli articoli da 8 a 12.

CAVALLINI domanda spiegazioni sull'art. 13 circa la nomina dei commissari nelle Commissioni di prima istanza.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze La nomina di questi membri sarà fatta precisamente con le norme stabilite dall'art. 42 della legge 24 agosto 1877.

CAVALLINI replica brevemente, parendogli non troppo chiara la dizione dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 13 che è approvato.

Approvansi anche gli articoli 14 e 15, ultimi del progetto.

Il progetto viene poi rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione dei tre progetti di legge: « Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86 » (N. 90); « Autorizzazione ad alcuni comuni e frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86 » (N. 91); « Approvazione del piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno della città di Milano » (N. 89).

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, dà lettura dei progetti di legge.

Questi tre disegni di legge sono approvati senza discussione.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE, nell'atto di annunziare che si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati, e che saranno votati cumulativamente in una sola coppia di urne quelli per i quali tale forma di votazione è ammessa dal regolamento, dichiara che, trovandosi esaurito l'ordine del giorno, dopo fatta la detta votazione, le sedute del Senato saranno sospese e che i signori senatori saranno riconvocati a domicilio.

ALVISI si duole che non si sia posta all'ordine del giorno la legge sui porti, e prega il Senato a tenere seduta dimani per discutere questo progetto di legge.

PRESIDENTE osserva che il regolamento richiede normalmente lo spazio di 48 ore dalla distribuzione di una relazione perchè il progetto di legge possa iscriversi all'ordine del giorno. Il regolamento determina poi in quali casi possa ammettersi che si abbrevii il termine suddetto e si facciano relazioni seduta stante dopo deliberazione speciale del Senato. Nessuna relazione trovandosi fino a questo momento pronta, il presidente non poteva che fare la proposta che ha fatta.

MAJORANA-CALATABIANO. La relazione sulla legge dei porti è quasi finita di stampare, e questa sera potrà essere distribuita.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che dalla legge sui porti trarranno vantaggio molte città; per Palermo poi è urgentissima, perchè con essa sarà completata la dogana di quello importantissimo scalo.

Si associa alla domanda del senatore Alvisi, e fa speciale preghiera perchè prima di separarsi il Senato voglia discutere e votare il detto progetto di legge, e tenere a questo fine seduta domani

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del senatore Alvisi, la quale viene approvata.

Di conseguenza avverte il Senato che domani alle due si terrà seduta pubblica.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione segreta dei progetti approvati nella seduta odierna, avvertendo nuovamente che due progetti di legge per facoltizzare i comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti saranno votati in una sola coppia di urne.

CELESIA, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del Regio decreto 5 maggio 1889, N. 6052, Serie 3ª, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industrie delle vernici

Votanti	78
Favorevoli	65
Contrari	13

(Il Senato approva).

Convalidazione del R. decreto 7 settembre 1888, N. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria:

Votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

(Il Senato approva).

Revisione generale dei redditi dei fabbricati:

Votanti	78
Favorevoli	61
Contrari	17

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ad alcuni comuni o frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media nel triennio 1884-85 86:

Votanti	78
Favorevoli	66
Contrari	2

(Il Senato approva).

Approvazione del piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno della città di Milano:

Votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 5,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 10. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* osserva che la Svizzera, pubblicando nel *Monitore Federale* le Note indirizzate alla Germania, risponderebbe al desiderio del Governo tedesco di mettere l'opinione pubblica in grado di giudicare essa stessa, dopo presa cognizione intiera delle cose. Soggiunge che, se non fosse stato contrario alla consuetudine politica, la Germania avrebbe certo già pubblicato le Note della Svizzera.

BERLINO, 9. — Le *Berliner Politische Nachrichten*, parlando della conversione del debito russo, dicono credere che si faranno nuovi tentativi per indurre il mercato tedesco a prendere i titoli non collocati, ma soggiungono: « Noi non cesseremo dall'avvertire del pericolo che si corre aderendovi »

BELGRADO, 10. — Una Nota ufficiosa dice che le voci inquietanti sparse dagli avversari del Governo in seguito alla comparsa di alcuni briganti, sono infondate.

La Nota soggiunge che gli ordini dati per l'armamento della terza categoria con vecchie armi, onde prevenire il brigantaggio, possono anche aver relazione con l'intenzione del Governo di stabilire successivamente una milizia nazionale, ma non permettono interpretazioni allarmanti.

CAIRO, 10. — Seicento uomini di fanteria inglese ed uno squadrone di ussari hanno ricevuto ordine di andare ad Assuan alla fine della settimana.

LONDRA, 10. — Il *Times*, commentando le notizie dall'Egitto sull'avanzarsi dei dervisci, dichiara essere impossibile per l'Inghilterra di sgombrare l'Egitto e conclude che la campagna attuale dei dervisci è un argomento decisivo contro l'attitudine della Francia nella questione della conversione del debito egiziano.

LONDRA, 10. — Lo *Standard* dice che la Bulgaria ha grande diffidenza riguardo al Governo serbo che distribui armi di contadini per reprimere il brigantaggio.

ZANZIBAR, 10. — Wissmann occupò Pangani dopo un vivo cannoneggiamento. Gli indigeni si ritirarono senza combattere.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			95 07 1/2	
RENDITA 5 0/0 2ª »	—	—	—	94 70 72 1/2 75.	94 73 3/4			— —	Ex coup. L. 2,17
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 90	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 70	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	469	469—			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.	»								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			720 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			6 2 —3	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			588 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 88	1000	750		— —			2010 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1105 —4	
» » Generale	»	500	250		— —			615 —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 —6	
» » Tiberina	»	200	200		— —			312 —7	
» » Industriale e Commerciale	1 genn. 88	500	500		— —			530 —	
» » » » certif. provv.	10 aprile 88	500	250		— —			515 —	
» » Provinciale	1 genn. 89	250	250		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			737 —8	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1360.		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1200 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1680 —9	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			324 »10	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	723 724 727		— »11	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			287 »12	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			237 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			175 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 89	500	500		— —			425 »13	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »14	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »15	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			495 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

9 luglio 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 574
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 92 404
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . . » 62 312
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 42 1/2
	Parigi	Chéques	»	»	100 22 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 06
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5.[1] — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25.[2] — 13 Ex div L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.
[1]) Pagabile il dì 15 corrente. — [2]) Pagabile il dì 10 corrente.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.